

Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)

Preambolo

Sommario

Art. 1 – Acque interne. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005

Art. 2 – Divieti. Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 7/2005

Art. 3 – Vigilanza e sanzioni. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2005

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n) dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Considerato quanto segue:

1. in sede di verifica di legittimità costituzionale della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005) la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva sollevato un dubbio di legittimità con riferimento all'articolo 2, comma 1 della suddetta legge nella parte in cui non prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge delle acque interne presenti nelle aree protette. Al fine di dare seguito all'impegno assunto di modificare la legge, si interviene per chiarire che le norme regionali che regolano l'esercizio della pesca nelle acque interne non si applicano alle acque interne presenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali e nelle aree protette regionali. Conseguentemente, si modifica anche la norma relativa alla vigilanza per eliminare il riferimento agli agenti dipendenti di parchi nazionali e regionali;

2. è necessario modificare la norma che prevede i divieti per l'installazione delle reti da pesca e delle reti da posta. In particolare, è necessario reintrodurre i divieti d'installazione delle reti da posta previsti dal regolamento che per mero errore materiale non erano stati riportati nella l.r. 59/2017. Inoltre, a seguito di una più approfondita valutazione tecnica per le reti da pesca è opportuno rimodulare la relativa disciplina di divieto al fine di non limitare eccessivamente le attività di pesca, anche laddove questo non risponderebbe ad obiettivi di tutela della fauna ittica.

Approva la presente legge

Art. 1

Acque interne. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) dopo le parole "di interesse per la pesca" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).

Art. 2

Divieti. Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 7/2005

1. 1. Il comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato disporre:

- a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta;
- b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua."

Art. 3

Vigilanza e sanzioni. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2005

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 7/2005 le parole "o di parchi nazionali e regionali" sono soppresse.